REGOLAMENTO (CEE) N. 3859/88 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1988

che fissa, per la campagna 1988/1989, nel settore dei cereali il prelievo supplementare definitivo e l'importo del rimborso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5 e l'articolo 4 ter, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 2227/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che stabilisce le norme generali del regime particolare applicabile ai piccoli produttori nel quadro del regime di corresponsabilità nel settore dei cereali per la campagna 1988/1989 (3), in particolare l'articolo 5,

considerando che la Commissione ha constatato che la produzione cerealicola 1988/1989 supera dell'1,6 % il quantitativo massimo garantito e che di conseguenza il prelievo di corresponsabilità supplementare definitivo dovrebbe essere fissato all'1,6 % del prezzo d'intervento valido per il frumento tenero;

considerando che la differenza tra il prelievo di corresponsabilità supplementare previsionale e il prelievo di corresponsabilità supplementare definitivo deve essere rimborsata ai produttori;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 1521/88 della Commissione, del 31 maggio 1988, che fissa il prelievo di corresponsabilità supplementare in taluni Stati membri (4), e (CEE) n. 1914/88 della Commissione, del 30 giugno 1988, recante misure conservative nel settore dei cereali (5), hanno fissato il prelievo di corresponsabilità supplementare a un livello diverso per la Spagna e che occorre tenere conto per quanto riguarda l'importo da rimborsare;

considerando che, secondo il regolamento (CEE) n. 2227/88, l'importo globale dell'aiuto a favore dei piccoli produttori è diminuito in funzione della parte di prelievo di corresponsabilità rimborsato; che tale risultato può essere raggiunto applicando un coefficiente a tali importi attribuiti agli Stati membri;

considerando che nell'interesse dei produttori e tenendo conto delle esigenze amministrative occorre applicare il prelievo di corresponsabilità supplementare definitivo a decorrere dal 1° gennaio 1989;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1988/1989:

— il prelievo di corresponsabilità supplementare di cui all'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato a 2,87 ECU/t;

— la differenza di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1432/88 della Commissione (6), è fissata a 2,51 ECU/t. Tuttavia, per quanto riguarda le riscossioni del prelievo di corresponsabilità supplementare avvenute in Spagna in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1521/88 e (CEE) n. 1914/88, la differenza da rimborsare è uguale a 2,45 ECU/t —

Articolo 2

Agli importi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e all'articolo 4, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2389/88 della Commissione (7), è attribuito un coefficiente di 0,76673.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2388/88 della Commissione (8) è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.
(3) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 26.
(4) GU n. L 135 dell'1. 6. 1988, pag. 66.
(5) GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 119.
(6) GU n. L 131 del 27. 5. 1988, pag. 37.
(7) GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 72.
(8) GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 71.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente